# CONSULTAZIONE EUROPEA

# SUL CAMBIAMENTO DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DEL DUMPING[[1]](#footnote-1) E DELLE SOVVENZIONI NELLE INDAGINI DI DIFESA COMMERCIALE RIGUARDANTI LA CINA[[2]](#footnote-2)

**PREMESSA**

L’ Enterprise Europe Network ed in particolare Unioncamere del Veneto - Eurosportello promuove la partecipazione alla **consultazione pubblica** della Commissione sul “*Cambiamento della metodologia di accertamento del dumping e delle sovvenzioni nelle indagini di difesa commerciale riguardanti la Repubblica Popolare Cinese*”, rivolta a tutte le imprese, associazioni, istituzioni, e privati direttamente e indirettamente interessati e/o coinvolti nella materia della Difesa Commerciale. Ogni operatore interessato avrà la possibilità di rispondere al questionario proposto dalla Commissione, dando un contributo concreto al dibattito europeo.

E’ possibile partecipare alla consultazione mediante compilazione ed invio del questionario allegato, **entro il termine del 19 aprile 2016,** a:

**– Enterprise Europe Network: Unioncamere del Veneto - Eurosportello**

**E mail europa@eurosportelloveneto.it**

**Tel: 0410999411**

**-------------------**

**INTRODUZIONE[[3]](#footnote-3)**

Il libero commercio è un motore riconosciuto della crescita e della creazione di occupazione, ma richiede che la concorrenza leale, senza distorsioni, sia preservata tra i produttori nazionali ed esteri.

Nel caso in cui ingiuste pratiche commerciali distorcano le condizioni di mercato è possibile attivare strumenti di difesa commerciale - quali le misure anti-dumping e anti-sussidi - per il ripristino di condizioni eque. Gli strumenti di difesa commerciale (*Trade Defence Instruments –TDIs*) sono parte integrante del quadro giuridico[[4]](#footnote-4) dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) e della legislazione europea, che li ha introdotti attraverso l’adozione del Regolamento anti-dumping (regolamento AD)[[5]](#footnote-5) e il regolamento anti-sovvenzione[[6]](#footnote-6).

In condizioni di mercato normali (ossia in caso di paesi aventi status di economia di mercato - *Market Economy Status - MES*), nel corso delle inchieste volte ad accertare la presenza di dumping, quest’ultimo è determinato mettendo a confronto il prezzo di esportazione di un prodotto diretto verso l'UE con il prezzo interno (o, in mancanza, il costo di produzione) applicato nel paese esportatore ("*standard dumping methodology*").

Tuttavia, le regole OMC prevedono una metodologia particolare per i paesi che detengono un monopolio o un quasi-monopolio del commercio e in cui i prezzi interni dei prodotti sono fissati dallo Stato (*Non-Market Economy Status- NMES*). In pratica, in questi paesi i prezzi e i costi interni non sono utilizzati come base di confronto, come nel caso della metodologia standard sopradescritta, in quanto si ritiene che la pervasiva influenza dello Stato nell’economia li renda inaffidabili. Le autorità investigative utilizzano, invece, come base per il calcolo del margine di dumping, i dati di un paese terzo ad economia di mercato (“*Non-Market-Economy methodology*”).

Nella legislazione europea, le disposizioni che disciplinano la materia sono contenute nel regolamento AD: articolo 2.7 (a) per quanto riguarda i paesi che non sono membri dell’OMC, e l'articolo 2.7 (b) per i paesi ex economie di Stato, oggi membri dell'OMC, tra cui figurano Cina, Vietnam, Armenia e Kazakistan. Per questi paesi, il valore normale dovrebbe essere determinato utilizzando la "*standard dumping methodology*" se e solo se gli esportatori dimostrano la sussistenza dei seguenti cinque criteri elencati all’articolo 2.7 (c):

1. le decisioni delle imprese in materia di prezzi, costi e fattori produttivi (inclusi ad esempio le materie prime, le spese per gli impianti tecnologici e la manodopera, la produzione, le vendite e gli investimenti) sono prese in risposta a tendenze del mercato che rispecchiano condizioni di domanda e di offerta, senza significative interferenze statali, ed i costi dei principali mezzi di produzione riflettono nel complesso i valori di mercato;
2. le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che siano d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità;
3. i costi di produzione e la situazione finanziaria delle imprese non sono soggette a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato relativamente alle svalutazioni anche degli attivi, alle passività di altro genere, al commercio di scambio e ai pagamenti effettuati mediante compensazione dei debiti;
4. le imprese in questione sono soggette a leggi in materia fallimentare e di proprietà che garantiscano certezza del diritto e stabilità per la loro attività, e
5. le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

In assenza di uno dei 5 requisiti, il valore normale dovrebbe essere determinato sulla base della “*Non-Market-Economy methodology*”.

Quando la Cina aderì all'OMC nel 2001, in ragione della persistenza di distorsioni significative nell'economia fu consentito agli altri membri dell'OMC di non considerare il paese come un'economia di mercato ai fini dei procedimenti antidumping/antisovvenzione (sezione 15 del protocollo di adesione).

Tuttavia, alcune delle disposizioni della sezione 15, relative alla "comparabilità dei prezzi nella determinazione del dumping e del sussidio” scadranno il prossimo 11 dicembre; la Commissione europea sta quindi valutando le tre seguenti opzioni base:

* Non modificare la legislazione europea;
* Modificare la metodologia antidumping per i TDI senza misure aggiuntive;
* modificare la metodologia anti-dumping per i TDI all’interno di un pacchetto comprensivo di misure aggiuntive.

Nel caso in cui la Cina - e altre economie ad oggi classificate NMES- non ricada più nelle previsioni di cui all’ articolo 2.7 (b) del regolamento antidumping europeo, la “*Non-Market-Economy methodology*” per il calcolo del margine di dumping non potrà essere ulteriormente applicata. In genere, ciò determina margini di dumping più bassi, in quanto la metodologia di calcolo standard del dumping non prende in considerazione le restanti distorsioni presenti nell'economia cinese e/o nelle altre NMES. Questi margini più bassi possono ridurre l’efficacia degli strumenti di difesa commerciale dell'UE, con il rischio di consentire l’ingresso nel mercato UE si importazioni in dumping e conseguenti, potenziali effetti negativi sull'industria europea, in termini di produzione, e sull’occupazione.

La Commissione sta quindi analizzando le varie opzioni disponibili, comprese quelle di un possibile cambiamento nella legislazione sulla difesa commerciale in vigore, al fine di ridurre al minimo l’impatto sugli operatori economici.

Questa consultazione pubblica intende aiutare la Commissione nel raccogliere le principali preoccupazioni delle parti interessate sulle conseguenze economiche delle diverse opzioni politiche e nell’individuare il modo più efficace per ovviare agli eventuali effetti negativi. I risultati della consultazione saranno inseriti in una Valutazione di Impatto che contribuirà a plasmare la posizione della Commissione per quanto riguarda una possibile modifica legislativa.

**CONSULTAZIONE EUROPEA**

# SUL CAMBIAMENTO DELLA METODOLOGIA DI ACCERTAMENTO DEL DUMPING E DELLE SOVVENZIONI NELLE INDAGINI DI DIFESA COMMERCIALE RIGUARDANTI LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

# SEZIONE 1 – Dati personali/aziendali

# *Sezione da compilare obbligatoriamente affinché le risposte siano prese in considerazione*

*Per garantire che la consultazione pubblica sia aperta e trasparente, il resoconto della stessa sarà pubblicato sul sito della Commissione Europea*

**Azienda:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Persona di riferimento:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Indirizzo:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**P. IVA:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CF: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**1.1 Trasparenza e riservatezza**

|  |
| --- |
| [ ]  Il contributo può essere pubblicato, incluso il nome di chi risponde e il nome dell’organizzazione |
| [ ]  Il contributo può essere pubblicato ma in forma anonima |

**1.2 Siete registrati nel Registro Trasparenza dell’UE? – il numero identificativo della registrazione non sarà pubblicato**

|  |
| --- |
| [ ]  SI – Numero identificativo: |
| [ ]  NO |

**1.3 Siete registrati nel Registro Trasparenza dell’UE?**

|  |
| --- |
| [ ]  SI - Numero identificativo:  |
| [ ]  NO |

**1.4 Che stakeholder siete?**

|  |
| --- |
| [ ]  Produttore UE |
| [ ]  Produttore extra-UE |
| [ ]  Associazione di commercio in rappresentanza di produttori UE |
| [ ]  Importatore in UE |
| [ ]  Associazione di commercio in rappresentanza di importatori in UE |
| [ ]  Utilizzatore di prodotti manifatturieri o materie prime per ulteriore lavorazione industriale |
| [ ]  Ente UE con strutture produttive in Cina |
| [ ]  Associazione di consumatori |
| [ ]  Sindacato/organizzazione in rappresentanza di sindacati |
| [ ]  ONG |
| [ ]  Istituzione governativa  |
| [ ]  Università |
| [ ]  Studio legale o studio di consulenza |
| [ ]  Privato cittadino |
| [ ]  Istituto accademico/di ricerca |
| [ ]  Altro |

**1.5 Se applicabile: qual è il vostro luogo di residenza (se impresa, produttore o privato) o dove si trovano gli uffici della vostra organizzazione (se organizzazione)?**

|  |
| --- |
| [ ]  Uno dei 28 Stati Membri |
| [ ]  Cina |
| [ ]  USA, Canada |
| [ ]  Paesi EFTA (Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera) |
| [ ]  Turchia |
| [ ]  Altro |

**1.6 Qual è il vostro principale settore/area di attività?**

(è possibile selezionare più risposte)

|  |
| --- |
| [ ]  Agricoltura,allevamento, caccia |
| [ ]  Silvicoltura e disboscamento |
| [ ]  Pesca e acquacoltura |
| [ ]  Estrazione di minerali |
| [ ]  Produzione di alimenti e bevande |
| [ ]  Produzione tessile  |
| [ ]  Produzione di prodotti in ceramica |
| [ ]  Produzione di prodotti in acciaio |
| [ ]  Fabbricazione articoli in pelle |
| [ ]  Produzione di legno e relativi prodotti, incluso il sughero |
| [ ]  Produzione di carta e prodotti di carta  |
| [ ]  Produzione chimica e prodotti della chimica  |
| [ ]  Produzione di prodotti farmaceutici |
| [ ]  Produzione di gomma e prodotti in plastica |
| [ ]  Produzione di prodotti in metallo |
| [ ]  Produzione computer, prodotti di elettronica e ottica |
| [ ]  Produzione di apparecchiature elettriche |
| [ ]  Produzione di macchinari e attrezzature non inclusi nella lista |
| [ ]  Produzione di motoveicoli, rimorchi e altra attrezzatura di trasporto |
| [ ]  Produzione di mobili |
| [ ]  Altre attività manifatturiere |
| [ ]  Costruzioni e altre attività di costruzione |
| [ ]  Ingegneria civile |
| [ ]  Commercio all’ingrosso, al dettaglio |
| [ ]  Altre attività professionali, scientifiche e tecniche |
| [ ]  Servizi per costruzioni e attività di progettazione |
| [ ]  Altri servizi |
| [ ]  Altro |

**1.7 Se siete esportatore, quali sono i mercati principali di destinazione?**

(è possibile selezionare più risposte)

|  |
| --- |
| [ ]  UE |
| [ ]  Cina |
| [ ]  India |
| [ ]  Altri paesi asiatici |
| [ ]  USA |
| [ ]  Canada |
| [ ]  America Latina |
| [ ]  Altro |
| [ ]  Non applicabile |

**1.8 Produttori UE: in percentuale, quanto esportate fuori dall’UE?**

|  |
| --- |
| [ ]  Meno del 10% |
| [ ]  10-30% |
| [ ]  30-50% |
| [ ]  Più del 50% |
| [ ]  Non applicabile |

**1.9 Se azienda: qual è la vostra dimensione?**

|  |
| --- |
| [ ]  Grande (più di 250 impiegati) |
| [ ]  Media (fra 50 e 250 impiegati) |
| [ ]  Piccola (fra 10 e 50 impiegati) |
| [ ]  Micro (meno di 10 impiegati) |
| [ ]  Non applicabile |

**1.10 Se associazione di commercio/sindacato: quanti sono i vostri membri?**

|  |
| --- |
| [ ]  1-25 |
| [ ]  25-100 |
| [ ]  100-500 |
| [ ]  Più di 500 |
| [ ]  Non applicabile |

**1.11 Se associazione di commercio: approssimativamente, quante aziende iscritte sono PMI?**

|  |
| --- |
| [ ]  La maggioranza (più del 75%) |
| [ ]  In parte (25%- 75%) |
| [ ]  Poche (meno del 25%) |
| [ ]  Non applicabile |

# SEZIONE 2 – Possibili implicazioni della scadenza di alcune clausole incluse nella sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all’OMC

***La sezione è finalizzata a raccogliere il punto di vista dei rispondenti sugli strumenti di difesa commerciale*** *in relazione al possibile cambiamento nella legislazione a seguito della scadenza di alcune clausole incluse nella sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all’OMC*

**2.1 Avete mai partecipato ad una procedura di difesa commerciale UE?**

|  |
| --- |
| [ ]  SI |
| [ ]  NO |

**2.2 Avete familiarità con le clausole incluse nella sezione 15 del protocollo OMC della Cina e con alcune clausole di questa sezione che scadranno a Dicembre 2016?**

|  |
| --- |
| [ ]  SI |
| [ ]  NO |

**2.3 Siete consapevoli che il cambio di legislazione determinerà l’applicazione della "*standard dumping methodology*" per il calcolo del margine del dumping nelle indagini antidumping per la Cina, anziché la finora utilizzata “*Non-Market-Economy methodology*”?**

|  |
| --- |
| [ ]  SI |
| [ ]  NO |

**2.4 Secondo voi, questo cambiamento derivante dall’utilizzo della *"standard dumping methodology"* al posto della “*Non-Market-Economy methodology*” per il calcolo di margine del dumping determinerà un minor numero di indagini antidumping?**

|  |
| --- |
| [ ]  SI |
| [ ]  NO |
| [ ]  Non saprei |

**2.5 Secondo voi, questo cambiamento derivante dall’utilizzo della *"standard dumping methodology"* per il calcolo di margine del dumping impatterà sull’efficacia degli strumenti di difesa commerciale UE?**

|  |
| --- |
| [ ]  SI |
| [ ]  NO |
| [ ]  Non saprei |

**2.6 Se rispondete a nome di un’impresa, che impatto avrà questo cambiamento della metodologia di calcolo del margine del dumping sulla Vostra attività aziendale?**

|  |
| --- |
| [ ]  Negativo |
| [ ]  Positivo |
| [ ]  Non saprei |

**2.7 Se rispondete a nome di una impresa, quale impatto avrà questo cambiamento per il calcolo del margine del dumping sui posti di lavoro all’interno della Vostra azienda?**

|  |
| --- |
| [ ]  Creerà posti di lavoro |
| [ ]  Nessun impatto significativo sui numeri dei posti di lavoro |
| [ ]  Metterà a rischio i posti di lavoro |
| [ ]  Non saprei |

**2.8 Se rispondete a nome di una impresa, quale impatto avrà questo cambiamento della metodologia di calcolo del margine del dumping sul Vostro settore di attività, a livello UE?**

|  |
| --- |
| [ ]  Creerà posti di lavoro |
| [ ]  Nessun impatto significativo sui numeri dei posti di lavoro |
| [ ]  Metterà a repentaglio i posti di lavoro |
| [ ]  Non saprei |

**2.9 A Vostro avviso, l’effetto di questo cambiamento della metodologia di calcolo del margine del dumping sull’occupazione europea potrebbe essere :**

|  |
| --- |
| [ ]  Molto benefico |
| [ ]  In qualche modo benefico |
| [ ]  Neutrale |
| [ ]  Deleterio |
| [ ]  Molto deleterio |
| [ ]  Non saprei |

**2.10 A Vostro avviso, l’effetto di questo cambiamento della metodologia di calcolo del margine del dumping sull’impresa e sulla produzione UE potrebbe essere :**

|  |
| --- |
| [ ]  Molto benefico |
| [ ]  In qualche modo benefico |
| [ ]  Neutrale |
| [ ]  Deleterio |
| [ ]  Molto deleterio |
| [ ]  Non saprei |

**2.11 A Vostro avviso, l’effetto di questo cambiamento della metodologia di calcolo del margine del dumping sugli utilizzatori industriali e sui consumatori potrebbe essere :**

|  |
| --- |
| [ ]  Molto benefico |
| [ ]  In qualche modo benefico |
| [ ]  Neutrale |
| [ ]  Deleterio |
| [ ]  Molto deleterio |
| [ ]  Non saprei |

**2.12 A Vostro avviso, l’effetto di questo cambiamento della metodologia di calcolo del margine del dumping sull’economia europea in generale potrebbe essere :**

|  |
| --- |
| [ ]  Molto benefico |
| [ ]  In qualche modo benefico |
| [ ]  Neutrale |
| [ ]  Deleterio |
| [ ]  Molto deleterio |
| [ ]  Non saprei |

**2.13 A Vostro avviso, l’effetto di questo cambiamento della metodologia di calcolo del margine del dumping sull’ambiente potrebbe essere :**

|  |
| --- |
| [ ]  Negativo |
| [ ]  Positivo |
| [ ]  Non saprei |

**2.14 A Vostro avviso, l’effetto di questo cambiamento della metodologia di calcolo del margine del dumping sulle decisioni aziendali di investimento potrebbe essere :**

|  |
| --- |
| [ ]  Negativo |
| [ ]  Positivo |
| [ ]  Non saprei |

**2.15 A Vostro avviso, l’impatto di questo cambiamento della metodologia di calcolo del margine del dumping sulle PMI europee sarà:**

|  |
| --- |
| [ ]  Negativo |
| [ ]  Positivo |
| [ ]  Non saprei |

**2.16 A Vostro avviso, l’impatto di questo cambiamento della metodologia di calcolo del margine del dumping sarà maggiore o inferiore sulle PMI, rispetto alle Grandi imprese?**

|  |
| --- |
| [ ]  Maggiore |
| [ ]  Inferiore |
| [ ]  In egual misura |
| [ ]  Non saprei |

# SEZIONE 3 – Misure aggiuntive

***La Commissione Europea potrebbe considerare l’introduzione di talune misure nella legislazione europea*** *al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dal cambiamento di legislazione sull’utilizzo della “Non-Market-Economy methodology” quando si calcolano i margini di dumping/sovvenzione****.***

**3.1 Le misure anti-dumping definitive già in vigore rimangono in vigore**

*Al fine di assicurare una transizione adeguata verso la nuova metodologia di calcolo (e ridurre gli effetti negativi), una opzione potrebbe essere quella di limitare qualsiasi cambiamento della metodologia esclusivamente ai nuovi casi. Quindi, misure anti-dumping già in vigore al momento del cambiamento rimarranno invariate per un certo periodo di tempo (“grandfathering”).*

**3.1.1 Uno dei vostri prodotti è oggetto di misure anti dumping?**

|  |
| --- |
| [ ]  SI |
| [ ]  NO |

**3.1.2 Più di un vostro prodotto è soggetto a misure anti dumping?**

|  |
| --- |
| [ ]  SI |
| [ ]  NO |

**3.1.3 Quale durata media rimanente hanno queste misure?**

|  |
| --- |
| [ ]  5 anni |
| [ ]  Da 3 a 5 anni |
| [ ]  Da 1 a 3 anni |

**3.1.4 Qual è il livello di dazio antidumping applicato?**

|  |
| --- |
| [ ]  Da 0 a 10% |
| [ ]  Da 10 a 30% |
| [ ]  Oltre 30% |

**3.1.5 Il dazio antidumping è stato calcolato sul margine di pregiudizio o sul margine di dumping?**

|  |
| --- |
| [ ]  Margine di pregiudizio |
| [ ]  Margine di dumping |

**3.1.6 Le misure antidumping adottate hanno eliminato il pregiudizio subìto dalla Vostra azienda per le importazioni in dumping?**

|  |
| --- |
| [ ]  Si |
| [ ]  No |
| [ ]  Parzialmente |

**3.1.7 A Vostro avviso, l’esenzione dall’applicazione della “*standard methodology*” per le misure antidumping attualmente in vigore sarà efficace per ridurre il possibile impatto negativo sull’economia UE?**

|  |
| --- |
| [ ]  Molto efficace |
| [ ]  In qualche modo efficace |
| [ ]  Neutrale |
| [ ]  Negativa |
| [ ]  Non saprei |

**3.1.8 A Vostro avviso, l’esenzione dall’applicazione della “*standard methodology*” per le misure antidumping attualmente in vigore sarà efficace per ridurre il possibile impatto negativo sull’occupazione europea?**

|  |
| --- |
| [ ]  Molto efficace |
| [ ]  In qualche modo efficace |
| [ ]  Neutrale |
| [ ]  Negativa |
| [ ]  Non saprei |

**3.1.9 A Vostro avviso, l’esenzione dall’applicazione della “*standard methodology*” per le misure antidumping attualmente in vigore sarà efficace per ridurre il possibile impatto negativo sugli utilizzatori e i consumatori europei?**

|  |
| --- |
| [ ]  Molto efficace |
| [ ]  In qualche modo efficace |
| [ ]  Neutrale |
| [ ]  Negativa |
| [ ]  Non saprei |

**3.2 Affrontare significative distorsioni**

*Distorsioni significative, in grado di influenzare i costi/prezzi degli esportatori (es. imprese che operano sotto la proprietà, il controllo o la guida di autorità del paese esportatore; la presenza dello stato in imprese che consente allo stato di interferire su prezzi o costi; politiche pubbliche o misure discriminatorie a favore di fornitori domestici o forze che altrimenti influenzino il libero mercato; accesso al finanziamento garantito da istituzioni che attuino obiettivi di politica pubblica), possono essere presenti nel Paese esportatore .*

*La presenza di tali distorsioni potrebbe rendere i costi e/o i prezzi applicati nel Paese non rappresentativi. Le regole ad oggi esistenti potrebbero essere rafforzate e/o nuove regole introdotte al fine di far fronte a tali distorsioni, in modo che i costi/prezzi non rappresentativi siano rigettati e il valore normale costruito sulla base dei costi di un altro paese rappresentativo.*

**3.2.1 Quali sono le principali materie prime utilizzate per il vostro business (produzione/commercio)?**

|  |
| --- |
| [ ]  Acciaio |
| [ ]  Alluminio |
| [ ]  Elettricità |
| [ ]  Petrolio |
| [ ]  Gas |
| [ ]  Sostanze chimiche |
| [ ]  Altro |

**3.2.2 Il prodotto (produzione/commercio) e/o la materia prima utilizzata per produrlo è soggetto a misure distorsive del commercio nel paese esportatore (= di provenienza)?**

|  |
| --- |
| [ ]  SI |
| [ ]  NO |

**3.2.3 Se si, indicare quali delle seguenti:**

|  |
| --- |
| [ ]  Interferenza dello Stato in prezzi e costi |
| [ ]  Accesso preferenziale al finanziamento |
| [ ]  Disuguale trattamento di tassazione |
| [ ]  Politiche/piani statali |
| [ ]  Requisiti di contenuto locale (*local content requirements*) |
| [ ]  Restrizioni all’esportazione |
| [ ]  Tasse all’esportazione |
| [ ]  Dual pricing |
| [ ]  Altro |

**3.2.4 A Vostro avviso, il livello del dazio determinato dalla “*Non-Market-Economy methodology*” è efficace nell’affrontare situazioni in cui sono presenti significative distorsioni nei costi/prezzi del paese esportatore?**

|  |
| --- |
| [ ]  SI |
| [ ]  NO |
| [ ]  Parzialmente |
| [ ]  Non saprei |

**3.2.5 A Vostro avviso, è opportuno introdurre nuove regole o rafforzare le esistenti per consentire il rigetto di prodotti in entrata nel caso in cui i costi/prezzi di tali prodotti presentino distorsioni significative, nel caso in cui la “*Non-Market-Economy methodology*” non sia più applicabile?**

|  |
| --- |
| [ ]  SI |
| [ ]  NO |
| [ ]  Non saprei |

**3.2.6 A Vostro avviso, l’introduzione di nuove regole o il rafforzamento di quelle esistenti consentirebbe all’Unione Europea di affrontare adeguatamente le distorsioni nelle indagini AD e nel calcolo del dumping?**

|  |
| --- |
| [ ]  SI |
| [ ]  NO |
| [ ]  Non saprei |

**3.2.7 L’introduzione di nuove regole o il rafforzamento di quelle esistenti sarebbe efficace nel ridurre gli impatti negativi sull’economia UE che potrebbero nascere come risultato di distorsioni significative presenti nel mercato di esportazione?**

|  |
| --- |
| [ ]  Molto efficace |
| [ ]  In qualche modo efficace |
| [ ]  Neutrale |
| [ ]  Negativo |
| [ ]  Non saprei |

**3.2.8 L’introduzione di nuove regole o il rafforzamento di quelle esistenti sarebbe efficace nel ridurre gli impatti negativi sull’occupazione UE che potrebbero nascere come risultato di distorsioni significative presenti nel mercato di esportazione?**

|  |
| --- |
| [ ]  Molto efficace |
| [ ]  In qualche modo efficace |
| [ ]  Neutrale |
| [ ]  Negativo |
| [ ]  Non saprei |

**3.2.9 L’introduzione di nuove regole o il rafforzamento di quelle esistenti sarebbe efficace nel ridurre gli impatti negativi sugli utilizzatori e i consumatori UE che potrebbero nascere come risultato di distorsioni significative presenti nel mercato di esportazione?**

|  |
| --- |
| [ ]  Molto efficace |
| [ ]  In qualche modo efficace |
| [ ]  Neutrale |
| [ ]  Negativo |
| [ ]  Non saprei |

**3.3 La non applicabilità della regola del dazio inferiore (LDR)**

*La regola del dazio inferiore prevede che il dazio anti dumping/anti sovvenzione sia applicato entro i limiti dello stretto necessario per annullare il pregiudizio verso l’industria UE; ciò significa che il dazio applicato sia inferiore al margine di dumping e sufficientemente adeguato per la rimozione del pregiudizio. L’applicabilità della regola del dazio inferiore è una possibilità raccomandata dalle regole OMC, ma non è obbligatoria. Nel sistema UE di difesa del commercio, la regola del dazio inferiore è una pratica costante. Un’altra via per ridurre gli effetti negativi sull’economia UE che possono derivare da un cambiamento nella legislazione relativa all’applicazione della “Non-Market-Economy methodology”sarebbe di non applicare la regola del dazio inferiore nei casi in cui vi siano significative distorsioni di mercato nel paese di esportazione.*

**3.3.1 A Vostro avviso, nel caso in cui distorsioni di costo/prezzo nel paese di esportazione abbiano un impatto su un prodotto sotto indagine, la regola del dazio inferiore non dovrebbe essere più applicata nelle indagini anti dumping/anti sovvenzione?**

|  |
| --- |
| [ ]  SI, non dovrebbe essere più applicata  |
| [ ]  NO, dovrebbe essere applicata |
| [ ]  Non saprei |

**3.3.2 La non applicazione della regola del dazio inferiore in situazioni in cui ci siano distorsioni significative nel paese di esportazione può essere una via efficace per ridurre gli impatti negativi nell’economia UE che potrebbero emergere a seguito del cambiamento della metodologia dumping?**

|  |
| --- |
| [ ]  Molto efficace |
| [ ]  In qualche modo efficace |
| [ ]  Neutrale |
| [ ]  Negativa |
| [ ]  Non saprei |

**3.3.3 La non applicazione della regola del dazio inferiore in situazioni in cui ci siano distorsioni significative di costo/prezzo nel paese di esportazione può essere una via efficace per ridurre gli impatti negativi nell’occupazione UE che potrebbero emergere a seguito del cambiamento della metodologia dumping?**

|  |
| --- |
| [ ]  Molto efficace |
| [ ]  In qualche modo efficace |
| [ ]  Neutrale |
| [ ]  Negativa |
| [ ]  Non saprei |

**3.3.4 La non applicazione della regola del dazio inferiore in situazioni in cui ci siano distorsioni significative di costo/prezzo nel paese di esportazione può essere una via efficace per ridurre gli impatti negativi per utilizzatori e consumatori UE che potrebbero emergere a seguito del cambiamento della metodologia dumping?**

|  |
| --- |
| [ ]  Molto efficace |
| [ ]  In qualche modo efficace |
| [ ]  Neutrale |
| [ ]  Negativa |
| [ ]  Non saprei |

**3.4 La modifica della legislazione anti sovvenzione (AS)**

*Con l’attuale disciplina, le indagini anti sovvenzione sono normalmente limitate agli schemi di sovvenzione chiaramente identificati nella denuncia presentata dall’industria UE. Tale limitazione può in qualche caso impedire che durante l’indagine si esamini la reale entità della sovvenzione in essere nel paese esportatore sotto esame, soprattutto quando il regime di sovvenzione in vigore nel paese esportatore non è trasparente. Una possibilità potrebbe essere quindi di allargare l’indagine anti-sovvenzione a tutti gli altri schemi di sovvenzione rilevati nel corso dell’indagine stessa.*

**3.4.1 Le indagini anti sovvenzione dovrebbero essere limitate agli schemi di sovvenzione chiaramente identificate nella denuncia presentata da un’industria europea o dovrebbero coprire tutte gli schemi di sovvenzioni rilevati in fase investigativa?**

|  |
| --- |
| [ ]  L’indagine dovrebbe essere limitata agli schemi di sovvenzione identificati dalla denuncia |
| [ ]  L’indagine dovrebbe essere estesa a tutte le sovvenzioni rilevate nel corso dell’indagine |
| [ ]  Non saprei |

**3.4.2. Indagini anti dumping e anti sovvenzione possono essere lanciate in parallelo sullo stesso prodotto, proveniente dal medesimo paese. Secondo voi, l’inclusione di altri schemi di sovvenzione identificati in fase di indagine anti sovvenzione ridurrebbe gli effetti negativi derivanti da un cambiamento nella metodologia di determinazione del dumping in una parallela indagine anti-dumping, riguardante lo stesso prodotto?**

|  |
| --- |
| [ ]  SI |
| [ ]  NO |
| [ ]  Parzialmente |
| [ ]  Non saprei |

Vi ringraziamo per aver partecipato a questa consultazione

**ENTERPRISE EUROPE NETWORK**

**Tel: +39 0410999411**

**Fax: +39 0410999401**

**e-mail: europa@eurosportelloveneto.it**

1. Si definisce come dumping il caso in cui un’impresa vende il proprio prodotto a prezzo più basso sul mercato estero rispetto al prezzo di vendita sul mercato nazionale [↑](#footnote-ref-1)
2. Questo problema riguarda, in generale, i paesi NMES (vedi „Introduzione“) [↑](#footnote-ref-2)
3. Il testo è una traduzione, a cura dell’Enterprise Europe Network, del documento esplicativo che accompagna la consultazione, disponibile in lingua originale al link: <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/february/tradoc_154258.pdf> [↑](#footnote-ref-3)
4. Cfr: <https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm> e <https://www.wto.org/english/tratop_e/scm_e/scm_e.htm> [↑](#footnote-ref-4)
5. *Regolamento del Consiglio n 1225/2009 del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Regolamento n 597/2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea* [↑](#footnote-ref-6)